

Statuto del Circolo Ricreativo e Culturale Don Bosco di Bressanone

Art. 1 - Costituzione e Scopi

Il CIRCOLO RICREATIVO E CULTURALE DON BOSCO, che per brevità nel presente atto verrà in seguito indicato come "CRCDB", è stato costituito in forma di Associazione non riconosciuta in data 30 ottobre 1981 con atto costitutivo n. 88946 rep. 10131 – rogito dal dr. Augusto Donà, notaio in Bressanone, e registrato all'Ufficio del Registro di Bressanone (BZ) con il n. 4337 Vol. 25 Mod. I.

Il CRCDB è iscritto a far data dal 9/7/2007 nel Registro Provinciale delle Associazioni di Volontariato della Provincia di Bolzano con decreto 2291/07.

Una volta ottenuta la registrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts), modificherà la denominazione in "CIRCOLO RICREATIVO E CULTURALE DON BOSCO ODV", ai sensi dell'art. 32 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il CRCDB è costituito con sede legale nel comune di Bressanone, viale Mozart 32, ai sensi della legge 266/91; è una associazione di volontariato costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 2 - Finalità e Attività

Il CRCDB si propone di promuovere iniziative di forte richiamo emotivo, incentrate sul "fare insieme", attraverso attività ricreative, ludiche, educative, formative, manuali, culturali e sportive incentrate sul sistema preventivo di Don Bosco, in ogni caso di interesse generale svolte ai sensi dell'Art. 5 del Codice del terzo settore. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione CRCDB si propone di ricreare l'esperienza vissuta da Don Bosco che fu per i giovani "CASA CHE ACCOGLIE, SCUOLA CHE AVVIA ALLA VITA, LUOGO PER INCONTRARSI DA AMICI E VIVERE IN ALLEGRIA" a vantaggio anche di famiglie e adulti di tutte le età e condizioni.

IL CRCDB intende essere "CASA CHE ACCOGLIE" attraverso l'organizzazione di attività ricreative e culturali che avranno come scopo quello di far sì che ciascuno si senta accettato con amore e attenzione personalizzata, prevenendo nel frattempo il disagio e l'emarginazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana attraverso la comunicazione, la partecipazione, il protagonismo. La condivisione fraterna di impegni e di servizi dovrà caratterizzare lo stile di vita di tutti i volontari del sodalizio.

Il CRCDB intende essere "SCUOLA CHE AVVIA ALLA VITA" creando occasioni formative attraverso corsi di istruzione, conferenze, educazione civile e morale e attività di doposcuola.

Il CRCDB vuole fare della propria sede un "LUOGO PER INCONTRARSI DA AMICI E VIVERE IN ALLEGRIA" attraverso attività ludiche, teatrali, musicali e gastronomiche che favoriscano l'aggregazione, la socializzazione, la conoscenza reciproca, l'amicizia; incoraggino al dialogo e al confronto.



Attraverso le proprie attività di gioco, il teatro e la musica il CRCDB intende creare momenti di divertimento, ma soprattutto di formazione e trasmissione di valori profondamente umani.

Il CRCDB può aderire a coordinamenti di associazioni al fine di realizzare le finalità statutarie.

L'associazione si propone infatti di:

- 1) Svolgere attività di animazione in collaborazione con altre forme di volontariato e con altri enti locali territoriali;
- 2) Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- 3) Collaborare nella gestione di centri e/o strutture;
- 4) Organizzare laboratori di attività che permettano ai giovani di socializzare e di educarsi;
- 5) Stipulare contratti di collaborazione e convenzioni, sotto una forma prevista dalla legge, con enti pubblici e privati.

Il CRCDB raggiunge i propri scopi anche mediante:

- a) La compartecipazione graduale e complessiva al progetto delle proprie attività di educatori, animatori, docenti dopo scuola, genitori e collaboratori in genere che condividono le finalità e i principi ispiratori dell'associazione;
- b) La formazione, la qualificazione e l'aggiornamento dei volontari soprattutto con altre organizzazioni che abbiano scopi affini simili a quelle del CRCDB;
- c) La partecipazione a manifestazioni adatte ad accrescere il livello culturale della comunità.

Nel contesto del suo progetto, il CRCDB si impegna a promuovere il volontariato nel servizio educativo, perché ne riconosce la validità nella formazione della persona, con il proposito di curare la loro professionalità e stile educativo dell'animazione; intende inoltre coinvolgere, per il loro insostituibile ruolo educativo, i genitori dei giovani e dei ragazzi che faranno esperienza di vita in occasione delle attività o manifestazioni organizzate.

L'associazione potrà collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative, allestire e gestire bar e punti di ristoro interni alla struttura del Don Bosco ed esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per scopi di autofinanziamento. Tali attività, ai sensi dell'Art. 6 del D. Lgs 117/2017, sono secondarie e strumentali all'attività principale svolta nell'interesse generale e sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita riunione.

L'associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'associazione potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 3 – Soci

Possono essere ammessi a far parte del Circolo, in qualità di soci, persone fisiche e giuridiche, le quali diano pieno affidamento di moralità e coerenza ai principi informatori dell'attività sociale e che si impegnino, con apposita dichiarazione, all'accettazione all'assunzione degli obblighi scaturiti dal

presente statuto.

L'ammissione è condizionata alla presentazione di una domanda scritta, contenente la dichiarazione di cui al comma precedente nonché alla deliberazione del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

In caso di domande presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

I soci saranno iscritti nell'apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche informatica.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

I soci hanno diritto a:

- a) essere informati sulle attività e le iniziative del sodalizio;
- b) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- c) intervenire alle Assemblee dei soci, votare il bilancio ed esercitare le funzioni di elettorato attivo e passivo.
- d) alla consultazione dei libri dell'Associazione, previa richiesta scritta al Direttivo dell'Associazione.

I soci sono tenuti a:

- a) partecipare alle Assemblee ed all'attività dell'Associazione;
- b) rispettare e far rispettare le norme dello statuto, dei regolamenti e le delibere degli organi sociali;
- c) versare la quota sociale, nella misura e con le modalità decise dall'Assemblea.

I soci svolgono l'attività all'interno del sodalizio in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. I diritti di partecipazione al sodalizio non sono trasferibili.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso: le quote sociali sono infatti intrasmissibili e non rivalutabili in quanto rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio e non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi.

Art. 4 - Recesso ed esclusione del Socio

Il socio cessa di appartenere al Circolo:

- a) per decesso;
- b) per recesso volontario notificato a mezzo lettera;
- c) per espulsione, deliberata nella maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata per azioni ritenute disonorevoli commesse entro e fuori l'Associazione o per condotta costituente ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il recesso da socio può avvenire in qualunque momento. La comunicazione della volontà di recedere va fatta per iscritto al Presidente del CRCDB, ed ha effetto immediato se il socio recedente non ha obblighi in corso con lo stesso. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo quando un socio contravviene agli obblighi stabiliti dallo statuto o dal regolamento. Avverso la delibera di esclusione, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il socio escluso potrà presentare proprie controdeduzioni al Consiglio Direttivo o ricorso al giudice ordinario.



Art. 5 - Organi Sociali

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salva la corresponsione del rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'incarico ricoperto.

Art. 6 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano della Associazione ed è composta dai soci maggiorenni aventi tutti uguale rappresentatività e peso. Ogni socio ha diritto ad un voto. Sono consentite al massimo 2 deleghe per aderente.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna) ed ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario

La convocazione dell'Assemblea può avvenire altresì su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci. In tal caso il Presidente deve convocarla entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto (lettera, sms, e-mail, ecc.), con indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, inviato a ciascun socio almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione – che potrà tenersi trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione – qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti con voto palese; delibera con voto segreto per le questioni relative a persone o quando richiesto dalla maggioranza dei presenti.

In caso di voto palese a parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
- b) approvare il programma annuale di attività;
- c) nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- d) delibera sull'esclusione degli associati;
- d) nomina e revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) determinare, il versamento della quota associativa ed il relativo ammontare;



f) discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera, con le modalità e le maggioranze adottate per l'Assemblea Ordinaria:

- a) sulle modifiche dello Statuto,
- b) sullo scioglimento della Associazione.

Le discussioni e le deliberazioni sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o, in sua assenza, da un componente nominato dall'assemblea e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione.

Nelle deliberazioni di carattere amministrativo hanno diritto al voto solo i soci maggiorenni.

Gli aderenti non in regola con i pagamenti delle quote sociali, non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, compreso tra un minimo di 7 ed un massimo di 15 compresi eventuali elementi cooptati.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, un Vice-presidente con funzioni vicarie, il Tesoriere e il Segretario.

Il Consiglio è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce orientativamente ogni mese e comunque almeno una volta l'anno per redigere il programma dell'attività ed i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente o almeno 1/3 dei consiglieri lo richiedano. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

È compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;

Il Consiglio dura in carica tre anni e il mandato inizia con il 1° di maggio dell'anno di scadenza del mandato del precedente Consiglio Direttivo. Le cariche di Presidente, Vice-presidente, Segretario o



Tesoriere sono rieleggibili.

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o, in sua assenza, da un altro componente del Consiglio e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione.

Ai membri del consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 8 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, adottando i provvedimenti conseguenti e sottoponendoli alla ratifica del Consiglio stesso nella riunione successiva. Vigila e cura il funzionamento del sodalizio; adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali.

Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria parte dei propri compiti al Vicepresidente o ad altri componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Vicepresidente vicario, Segretario e Tesoriere

Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente quando questi sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.

Il Segretario coadiuva il Presidente, tiene il Libro soci, redige e conserva i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è responsabile della gestione contabile, predispone il bilancio preventivo e consuntivo e cura i rapporti con gli Istituti di credito.

Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Art. 10 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea elegge il Collegio dei Revisori dei Conti composto di due membri effettivi individuati per la loro competenza tra i soci e/o non soci.

Il Collegio dura in carica tre anni, i componenti possono essere rieletti senza limite di numero di mandati.

Il Collegio, i cui componenti possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, vi partecipano senza diritto di voto e vigilano sulla corretta amministrazione del sodalizio ed esprimono parere scritto sui bilanci preventivo e consuntivo dello stesso.

La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere.

Art. 11 – Bilancio

L'esercizio economico finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.



Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà della stessa. L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, raccolta fondi e da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività diversa, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 3 Luglio 2017 n.117.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie e con i principi della L. 266/91.

Art. 13 – Convenzioni

Le convenzioni tra il CRCDB ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente, quale legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede.



Art. 14 - Scioglimento dell'Associazione

Viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

Il Patrimonio verrà devoluto, su delibera dell'Assemblea, ad altre organizzazioni di volontariato operanti nel Comune di Bressanone aventi finalità simili a quelle del CRCDB.

Art. 15 – Regolamento

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e per programmare le iniziative e la gestione, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ha facoltà di approvare un apposito regolamento.

Art. 16 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.